



NORMATIVA SU AFFILIAZIONE - RIAFFILIAZIONE E TESSERAMENTO IN VIGORE PER IL QUADRIENNIO PARALIMPICO 2021 -2024

PREMESSA

La presente normativa in materia di Affiliazione, Riaffiliazione e Tesseramento, ha validità per tutto il Quadriennio Paralimpico Estivo 2021 - 2024 salvo eventuali modifiche e/o integrazioni che si renderanno necessarie a seguito di revisioni di Leggi e Regolamenti.

Sarà cura della Federazione rendere pubblica qualsivoglia variazione apportata al presente documento.

AFFILIAZIONE

Art. 1 – AFFILIAZIONE (Requisiti e durata)

1.1 - Con l'affiliazione alla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (in seguito FISPEP o Federazione), le Società sportive e gli organismi simili contraggono un vincolo annuale che implica l'accettazione incondizionata dello Statuto Federale (in seguito S.F.), del Regolamento Organico (in seguito R.O.), di Giustizia e delle normative della FISPEP, nonché di tutte le deliberazioni e decisioni adottate dai suoi Organi, nel pieno rispetto delle proprie sfere di competenza.

1.2 - L'affiliazione delle Società sportive ha validità dalla data di riconoscimento ai fini sportivi, deliberata dal competente Organo federale, fino al termine ultimo per procedere al rinnovo dell'affiliazione, scaduto il quale la Società sportiva è dichiarata decaduta.

1.3 – Oltre ai requisiti di cui all'art 2), le Società di nuova costituzione dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, artt. 5, 17, 18, 18/bis e 18/ter, della Legge n°. 289 del 27/12/2002 (Art 5.2 S.F.)

Art. 2 – AFFILIAZIONE (Modalità e termini)

2.1 - La domanda di affiliazione delle Società sportive di nuova costituzione o che non siano state affiliate nel precedente anno sportivo, dev'essere presentata a mezzo Raccomandata A.R. o "brevi manu" direttamente alla Segreteria Federale.

Se la domanda è esaminata e deliberata dal competente Organo federale entro il **30 settembre**, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l'affiliazione produce i suoi effetti relativamente all'anno sportivo in cui è deliberata e, pertanto, qualora la Società intenda mantenere il rapporto associativo con la FISPEP anche per il successivo anno sportivo, dovrà presentare domanda di rinnovo dell'affiliazione, nonché dei tesseramenti, secondo le procedure e i termini previsti dalla presente normativa, pena la decadenza del rapporto associativo con la FISPEP.

Se la domanda è esaminata e deliberata dopo il **30 settembre** ma prima del **31 dicembre**, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l'affiliazione produce i suoi effetti per il rimanente periodo dell'anno sportivo in corso, **La Società dovrà provvedere al pagamento del 35% dell'importo dovuto per l'affiliazione (sconto del 65%). Per il successivo anno sportivo, sarà necessario procedere al rinnovo della riaffiliazione, secondo quanto stabilito dal successivo art. 3, con il pagamento dell'intero importo di riaffiliazione.**

2.2 - La domanda di affiliazione, redatta in originale fronte-retro, sul modulo "AFF/01", scaricabile dal sito internet federale, per essere valida, deve comprendere la seguente documentazione:

- a) - l'originale o la copia conforme all'originale (fotocopia dell'originale recante, sull'ultimo foglio, la dichiarazione del Presidente della Società "Copia conforme all'originale, composta di n. xxx.")

- pagine", sottoscritta dal Presidente stesso) dell'Atto Costitutivo della Società sportiva redatto in forma di Atto Pubblico o di scrittura privata registrata presso l'Ufficio del Registro Atti Privati o autenticata a norma di legge compatibilmente con la specifica forma societaria, purché abbia i requisiti previsti dai Principi Informatori, dallo Statuto e dalle normative della FISPEs;
- b) - l'originale o la copia conforme all'originale (effettuata nel modo su indicato) dello Statuto Sociale, redatto in conformità ai Principi Informatori, allo Statuto e alle normative della FISPEs, nella stessa forma prescelta per l'Atto Costitutivo;
 - c) - l'originale o la copia conforme all'originale del verbale, o dell'estratto del verbale, relativo alla riunione dell'ultima Assemblea, che ha proceduto all'elezione degli Organi Sociali in carica, ovvero contenente le eventuali variazioni al loro interno, e che abbia deliberato l'affiliazione alla FISPEs. Si precisa che il Consiglio Direttivo della Società dev'essere composto da minimo 3 (tre) componenti - incluso il Presidente societario -, compatibilmente con la specifica forma societaria, purché abbia i requisiti all'uopo previsti dalla FISPEs. La Società medesima deve presentare domanda di tesseramento alla FISPEs unitamente a quella di prima affiliazione, nelle modalità riportate nei successivi articoli della presente normativa, sia per i suddetti componenti, sia riguardo ai singoli Membri del Collegio dei Sindaci o Revisori e dei Proviviri, ove esistenti.
 - d) - n.1 modulo "DIS/03" e n.1 modulo "LIV/08" in originale, sul quale devono essere indicate le relative discipline sportive effettivamente praticate dai singoli Atleti, e, obbligatoriamente, gli idonei impianti sportivi e/o attrezzature che le Società abbiano in proprietà, in locazione, in concessione o in uso, per lo svolgimento delle discipline sportive dichiarate. Si precisa, altresì, che la FISPEs è sollevata da qualunque responsabilità circa le possibili conseguenze giuridico-sportive e tecnico-burocratiche derivanti da eventuali errori o carenze nella compilazione del suddetto modello da parte della Società.
 - e) - modulo "ETP" in originale, per elenco primo tesseramento;
 - f) - modulo "TESS/SOC" in originale, da compilare per ciascuno dei nuovi tesserati e da allegare al modulo "ETP" di cui sopra;
 - g) - idonea documentazione medica, che attesti la disabilità, da allegare al modulo "TESS/SOC" di ogni Atleta tesserando, secondo quanto riportato nel successivo art. 11 della presente Normativa;
 - h) - ricevuta di versamento sul c/c Bancario (codice IBAN IT36B0306909606100000016255 intestato alla FISPEs – Via delle Tre Fontane 27 - 00144 Roma), delle tasse di affiliazione e tesseramento di tutti i Componenti gli Organi Sociali, nonché degli Atleti, Istruttori Tecnici, Assistenti Tecnici, dei Medici, del Personale Ausiliario e di ogni altra figura societaria prevista dallo Statuto della FISPEs, con specificazione delle relative causali, da allegare al modulo "ETP" di cui sopra.

Il versamento delle tasse di prima affiliazione e di tesseramento potrà essere effettuato anche cumulativamente in unica soluzione.

2.3 - Ai fini della validità dell'affiliazione alla FISPEs (e del mantenimento del rapporto associativo con lo stesso) è necessario provvedere al tesseramento di tutti i Componenti il Consiglio Direttivo, di almeno un Tecnico societario* e di non meno di due Atleti rientranti nelle disabilità previste per l'attività agonistica della Federazione. Per tutti gli Atleti da tesserare dovrà essere allegata idonea documentazione medica che ne attesti la disabilità, secondo quanto previsto dal successivo art. 11 della presente normativa.

* Nel caso la Società presenti l'affiliazione per la disciplina dell'Atletica Leggera Paralimpica, è obbligatorio, pena l'inammissibilità della domanda di affiliazione, che il Tecnico sia in possesso dello specifico brevetto FISPEs.

Nel caso la domanda di 1^a affiliazione sia presentata da un Gruppo Sportivo Militare già convenzionato con il Comitato Paralimpico Italiano, indipendentemente dalla disciplina praticata, il numero minimo di Atleti richiesti è ridotto ad 1 (uno).

Per il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni o Società affiliate alla FISPEs e, dunque, per il mantenimento del rapporto associativo con la stessa, indipendentemente dalla disciplina/e dichiarata e dal numero di Atleti disabili tesserati, è statutariamente stabilito, quale requisito

indispensabile, lo svolgimento, a partire dal primo anno sportivo e nei successivi, dell'attività sportiva per disabili, rientrante in quella ufficiale FISPEs, sia essa a livello Regionale o Nazionale. In caso d'inadempienza a quanto suddetto, la Segreteria Federale proporrà formalmente al Consiglio Federale la decadenza dell'Affiliato inottemperante. (art 9.1, lett. c) S.F.)

2.4 All'atto dell'affiliazione, è obbligatorio che la Società dichiari ufficialmente, pena l'inammissibilità della domanda, l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. (art 4.7 RO)

2.5 – La Segreteria Federale, accertata la regolarità della domanda, deve esprimere il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, da apporre sul retro del modulo "AFF/01", e sottoporla all'approvazione dell'Organo competente. Sia in caso di accoglimento, che di rigetto della domanda di prima affiliazione, l'Ufficio Affiliazioni provvede a darne comunicazione alla Società interessata, al Delegato regionale competente, non oltre il termine di 30 (trenta) gg. dalla data della riunione nella quale la domanda viene esaminata.

2.6 - Il mancato o incompleto versamento delle tasse di affiliazione e tesseramento rende inammissibile la domanda presentata.

2.7 – Contro il diniego o la revoca dell'affiliazione, l'Associazione interessata può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CIP.

2.8 - L'avviamento di Atleti provenienti da Istituti Scolastici e i Centri Sportivi Universitari (CUS) continuerà, al momento, ad essere promosso attraverso il convenzionamento di dette entità direttamente con il CIP. Pertanto la domanda di convenzionamento dovrà essere presentata all'Organo Regionale CIP competente per territorio, che provvederà a inoltrare la documentazione ricevuta al CIP, affinché ne curi l'esame e l'approvazione da parte della Giunta Nazionale.

RIAFFILIAZIONE

Art. 3 – RIAFFILIAZIONE (Modalità e termini)

3.1 - La domanda di riaffiliazione delle Società sportive già affiliate nel corso del precedente anno sportivo, dovrà essere effettuata con la modalità on-line attraverso la username assegnata dalla FISPEs all'atto della prima affiliazione. **Il pagamento dovrà essere effettuato in modalità on-line con l'utilizzo della carta di credito, ovvero anche a mezzo bonifico bancario con l'invio alla Federazione della ricevuta così da consentire la conferma delle operazioni di tesseramento.**

3.2 - Il periodo utile di tempo per la presentazione della domanda di riaffiliazione va dal 1° al **31 dicembre**, con possibilità di presentazione tardiva dal 1° al **31 gennaio** dell'anno successivo, a condizione che venga versata la quota moratoria prevista (art.16). Nei confronti delle Società che, scaduto il termine del **31 dicembre**, non abbiano presentato la domanda di riaffiliazione, ovvero l'abbiano presentata dopo il termine del **31 gennaio**, ma senza aver proceduto al versamento della quota moratoria, la FISPEs procederà allo scioglimento del rapporto associativo esistente con le stesse, che verranno così dichiarate decadute dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, con le conseguenze connesse; è fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di affiliazione, ma la Società perderà l'anzianità maturata nel periodo precedente.

3.3 - Ai fini della validità della riaffiliazione alla FISPEs, per il mantenimento del rapporto associativo con la stessa, la Società è obbligata a provvedere al tesseramento di tutti i Componenti il Consiglio Direttivo della Società, di almeno un Tecnico societario*, di non meno di due Atleti.

*Nel caso la Società pratici la disciplina dell'Atletica Leggera Paralimpica, è obbligatorio, pena l'inammissibilità della domanda di affiliazione, che il Tecnico sia in possesso dello specifico brevetto FISPEs.

Per mantenere il rapporto associativo con la Federazione, indipendentemente dalla disciplina/e dichiarata e dal numero di Atleti disabili tesserati, è statutariamente requisito indispensabile lo svolgimento, a partire dal primo anno sportivo e nei successivi, dell'attività sportiva per disabili in una delle discipline sportive della FISPEs, sia essa a livello Regionale o Nazionale. (art 9.1, lett. c) S.F.)

3.4 All'atto della riaffiliazione, è obbligatorio che la Società dichiari ufficialmente, pena l'inammissibilità della richiesta on-line, l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. (art 5.7 RO)

Art. 4 – NORME GENERALI

4.1 - Gli effetti dell'affiliazione si producono dalla data di affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi deliberati dal competente Organo Federale.

4.2 - Le domande di riaffiliazione, redatte nei modi e tempi stabiliti dalla presente normativa, producono effetti a partire dalla data di versamento delle quote all'uopo previste, esclusivamente a seguito di validazione da parte del sistema informatico, che verifica la regolarità delle istanze e la completezza della relativa documentazione. I pagamenti dovranno essere effettuati **in modalità on-line con l'utilizzo della carta di credito, ovvero anche a mezzo bonifico bancario con l'invio alla Federazione della ricevuta così da consentire la conferma delle operazioni di tesseramento.**

4.3 - La denominazione sociale e la sede legale riportate sui moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, debbono essere indicate per esteso e corrispondere esattamente alla denominazione e sede sociale segnalata nell'Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale.

4.4 - Le eventuali modifiche alla denominazione, alla sede e allo Statuto Sociale, devono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci e, unitamente ad eventuali variazioni del Consiglio Direttivo, comunicate tempestivamente, con lettera del Presidente sociale, all'Organo Territoriale di riferimento e alla Segreteria Federale, e, comunque, non oltre 30 (trenta) gg. dalla data dell'Assemblea medesima, quale risulta sul relativo verbale, in modo da essere sottoposta alla debita approvazione degli Organi competenti. La copia conforme all'originale del verbale d'Assemblea dev'essere allegata alla comunicazione. Fino a quando non sarà regolarmente eseguita la predetta comunicazione, le modifiche si riterranno come non apportate.

4.5 - È compito della Segreteria Federale prevenire e accertare eventuali casi di omonimia fra le Società, che si verifichino a seguito dell'inoltro di una domanda di prima affiliazione, ovvero a seguito della modifica alla denominazione sociale da parte di una Società. In tal caso, entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuto accertamento, la Federazione invierà la debita comunicazione alla Società interessata, la quale, su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, dovrà inserire, nella ragione sociale, l'indicazione riportante il nome del Comune in cui il Sodalizio ha la propria sede legale. Nel caso l'Assemblea dei Soci non autorizzi l'indicazione del Comune di appartenenza, la Società medesima deve adottare una diversa denominazione.

4.6 - Contestualmente al riconoscimento dell'affiliazione alla FISPEs, alla Società Sportiva sarà fornita una casella di posta elettronica (codice società@fispes.it), consultabile anche in modalità web-mail direttamente dal sito web federale. Gli uffici federali e le delegazioni territoriali, invieranno all'indirizzo @fispes.it, in ottemperanza alle nuove direttive ministeriali degli Organi Vigilanti sul CIP e di conseguenza sulla FISPEs, che raccomandano il massimo uso di corrispondenza informatica in luogo di quella cartacea, tutte le comunicazioni non aventi carattere di notifica ufficiale, tipo circolari di eventi, raduni, richieste di informazioni.

Le comunicazioni aventi carattere di notifica ufficiale, quali indizioni di Assemblee ed atti ad esse relativi, apertura di procedimenti di giustizia o provvedimenti disciplinari e tutti gli atti previsti dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e da quello di Giustizia Federale,

saranno inviati, esclusivamente, all'indirizzo PEC segnalato dalla Società per le comunicazioni (artt. 4.7 e 5.7 RO)

TESSERAMENTO

Art. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI

5.1 - La domanda di tesseramento è valida solo se effettuata in modalità on-line secondo quanto previsto dalla presente Normativa.

5.2 - La tessera della FISPEs costituisce l'unico documento valido per la partecipazione alle attività della Federazione.

Dopo la convalida del tesseramento ad opera della FISPEs, il sistema di tesseramento on-line, genererà automaticamente un codice a barre accanto al nominativo del tesserato. Basterà cliccare su tale codice per evidenziare e stampare la tessera.

La tessera avrà valore annuale e vedrà la sua naturale scadenza con il termine dell'anno sportivo per il quale si è provveduto ad effettuare il versamento della tassa. Ad ogni rinnovo, cambio di qualifica o passaggio ad altro Sodalizio, sarà possibile stampare la tessera aggiornata.

5.3 – Il vincolo sociale contratto con il tesseramento, da cui scaturisce il divieto di tesseramento con altre Società sportive affiliate alla Federazione, è della durata di 4 anni (art 19.1 R.O.), scaduti i quali è necessaria l'acquisizione, da parte della Società sportiva, dell'assenso dell'Atleta per un'eventuale proroga, valida per lo stesso periodo di tempo; tale vincolo può essere sciolto solo ed esclusivamente nei casi previsti dai successivi articoli della presente Normativa.

5.4 - È assolutamente vietato il doppio tesseramento societario, indipendentemente dalle qualifiche che si andrebbero a ricoprire all'interno delle Società. Pertanto nessuno potrà tesserarsi per due Società affiliate alla Federazione fatta eccezione per gli Atleti in situazione di "PRESTITO", secondo quanto previsto dalle specifiche norme di cui all'art 13 della presente normativa, **o gli atleti e atleti guida tesserati presso i Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato firmatari di apposita convenzione con il CIP (art 5.2 SF e art 22 RO).**

5.5 - La validità del tesseramento, sia nuovo sia rinnovo, decorre dal momento della convalida della relativa domanda da parte della FISPEs

5.6 - Le tasse di tesseramento devono essere versate dalla Società interessata a mezzo **pagamento on-line con l'utilizzo della carta di credito, ovvero anche a mezzo bonifico bancario con l'invio alla Federazione della ricevuta così da consentire la conferma delle operazioni di tesseramento.**

5.7 - Per tutti coloro che ricoprono le qualifiche riportate nell'art. 11 comma 2 dello Statuto Federale, è consentito il tesseramento diretto e individuale alla Federazione, secondo le modalità riportate nel successivo art. 8 della presente normativa e i contenuti dello specifico Regolamento sulla Formazione.

Art. 6 – PRIMO TESSERAMENTO (Modalità e termini)

6.1 - Sono soggetti al primo tesseramento tutti coloro che:

- a) - non siano mai stati tesserati alla FISPEs o comunque non risultino esserlo stati nel precedente anno sportivo;
- b) - non siano stati riconfermati nei ranghi della Società di appartenenza entro il termine ultimo all'uopo previsto.

6.2 - Il primo tesseramento può essere effettuato dalla Società sportiva in qualunque periodo dell'anno, secondo le modalità di cui all'art. 5 della presente normativa.

Art. 7 – RINNOVO DEL TESSERAMENTO (Modalità e termini)

7.1 – Il rinnovo del tesseramento, unitamente a quello della riaffiliazione, dovrà essere effettuato con la modalità on-line attenendosi a quanto prescritto dalla presente normativa; la ricevuta di versamento dovrà essere inviata alla Segreteria Federale che, una volta effettuati i necessari controlli, provvederà alla convalida del tesseramento

Il periodo utile per il rinnovo del tesseramento da parte delle Società praticanti discipline individuali o di squadra, va dal 1° al **31 dicembre**, con possibilità di presentazione tardiva dal 1° al **31 gennaio** dell'anno successivo a condizione che venga versata, oltre alla quota di tesseramento, la quota moratoria.

7.2 - Le domande di rinnovo dei tesseramenti devono essere presentate esclusivamente entro i termini all'uopo previsti, secondo quanto già specificato precedentemente dalla presente Normativa. Diversamente, la domanda di rinnovo verrà equiparata, d'ufficio, a una domanda di primo tesseramento, con la conseguente perdita dell'anzianità del vincolo sociale accumulata dai relativi tesserati nei precedenti anni sportivi. Eventuali versamenti della quota moratoria effettuati oltre il **31 gennaio** saranno rimborsati d'ufficio a meno che la Società non manifesti, per iscritto, la volontà di presentare successiva domanda di primo tesseramento specificando l'intenzione di far valere la quota in argomento quale saldo delle relative tasse.

7.3 - Sono autorizzati a svolgere attività sportivo-agonistica per l'anno sportivo in corso, solo gli Atleti per i quali le rispettive Società di appartenenza abbiano provveduto, nei modi e nei tempi previsti dalla presente normativa, al versamento delle relative quote di tesseramento e al completamento dell'intera documentazione all'uopo richiesta, mentre gli Atleti, per i quali le Società non abbiano ottemperato al tesseramento, sono automaticamente liberi dal vincolo sociale e per poter svolgere attività sportivo/agonistica, dovranno procedere a domanda di primo tesseramento per altra Società di loro gradimento.

Art. 8 – TESSERAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI CARICHE E QUALIFICHE FISPEs

8.1 - Tutte le figure statutariamente previste (Dirigenti Nazionali e Territoriali, Tecnici, Assistenti, Figure ausiliarie, Ufficiali di gara, Classificatori, Collaboratori Professionisti, Formatori Junior e Senior, Corsisti, ecc.) che intendano tesserarsi direttamente alla Federazione per l'assunzione di cariche e qualifiche FISPEs, dovranno presentare domanda di primo tesseramento **in forma cartacea, inviando alla Federazione il modulo “tess/02” reperibile nel sito federale. Per il rinnovo del tesseramento vige la procedura di cui al precedente art. 7.**

Dopo la convalida del tesseramento ad opera della FISPEs, il sistema di tesseramento on-line, genererà automaticamente un codice a barre accanto al nominativo del tesserato. Basterà cliccare su tale codice per evidenziare e stampare la tessera.

La tessera avrà valore annuale e vedrà la sua naturale scadenza con il termine dell'anno sportivo per la quale si è provveduto ad effettuare il versamento della tassa. Ad ogni rinnovo o cambio di qualifica sarà possibile stampare la tessera aggiornata.

8.2 - Per ricoprire la qualifica di Dirigente Nazionale o Territoriale è sufficiente un solo tesseramento sia esso societario o individuale.

8.3 – Per i Tecnici federali, per tutti i Tecnici inseriti nei Ruoli Tecnici in virtù del conseguimento di specifico brevetto, nonché per i Tecnici tesserati con Società sportive affiliate a Federazioni Sportive Olimpiche o Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva Paralimpica con i quali è stato stipulato un protocollo d'intesa tra gli stessi e la FISPEs, è obbligatorio il tesseramento individuale direttamente alla Federazione, per il mantenimento della qualifica posseduta, fermo restando la possibilità, fatte salve le incompatibilità statutarie, di tesserarsi anche presso una Società sportiva affiliata.

I Tecnici iscritti negli Albi Federali non tesserati con le Società sportive per lo specifico ruolo, dovranno provvedere al pagamento delle quote indicate nel **prontuario** delle tasse federali per affiliazione – riaffiliazione e tesseramento.

8.4 – Per i Formatori, è requisito vincolante per esercitare lo specifico ruolo della formazione, oltre al tesseramento individuale, anche il pagamento della relativa quota riferita alla qualifica di Junior o Senior.

8.5 - Il tesseramento individuale dev'essere rinnovato ogni anno dal 1° al **31 dicembre**, con possibilità di presentazione tardiva dal 1° al **31 gennaio** dell'anno successivo a condizione che venga versata, oltre alla quota di tesseramento, la quota moratoria.

Art. 9 – TESSERAMENTO - TIPOLOGIE VARIE

9.1 - Le pratiche di tesseramento degli stranieri extracomunitari e comunitari e le relative procedure sono sottoposte alla diretta competenza della Segreteria Federale.

9.2 – Tesseramento soggetti extracomunitari non professionisti

Il tesseramento degli Atleti extracomunitari non professionisti non rientra nel novero delle quote d'ingresso che il CIP riceve annualmente dal CONI e che, successivamente, provvede a ripartire tra le Federazioni Sportive Paralimpiche, le Discipline Sportive Paralimpiche e le Entità Sportive da esso riconosciute.

Per la richiesta di tesseramento di uno straniero extracomunitario non professionista dovrà essere presentata, ANNUALMENTE **e in forma cartacea**, la seguente documentazione:

- a) tesseramento, **mod "tes/soc"**, e relativa ricevuta di versamento della tassa prevista;
- b) copia del permesso di soggiorno valido per l'intero anno sportivo, autenticata dal Presidente della Società richiedente (non saranno in alcun caso ritenuti validi i permessi di soggiorno per turismo);
- c) copia di un valido documento d'identità, autenticato dal Presidente della Società richiedente;
- d) lettera di svincolo della Federazione del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);
- e) lettera di svincolo della Società sportiva del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);
- f) cartellino internazionale di classificazione (solo se Atleti già praticanti attività Sportiva all'estero);

g) nel caso il tesserando non sia mai stato tesserato con la Federazione o Società del Paese di provenienza, alla domanda dovrà essere allegata autocertificazione autografa.

La mancanza di uno solo dei documenti di cui sopra, comporterà la non validità della domanda presentata.

Negli anni sportivi successivi, il rinnovo del tesseramento di soggetti extracomunitari non professionisti non potrà mai avvenire con la modalità on-line ma, annualmente, andrà ripresentata la domanda, tramite il modulo "tes/soc", allegando la sopraccitata documentazione.

Tutti gli stranieri extracomunitari non professionisti tesserati potranno regolarmente gareggiare in competizioni FISPEs ufficiali, solo a seguito della ricezione dell'autorizzazione per iscritto da parte della Federazione. **La prestazione di un atleta extracomunitario non potrà però essere riconosciuta ai fini dell'omologazione di record italiani o per l'assegnazione di titoli individuali.**

9.3 – Tesseramento soggetti extracomunitari professionisti

Per il tesseramento degli Atleti extracomunitari professionisti si farà riferimento alle quote assegnate dal CONI al CIP in considerazione delle politiche statali sui flussi migratori, valide per tutte le Entità riconosciute.

Sarà cura del CIP, sulla base delle specifiche esigenze rappresentate dalle Federazioni Sportive Paralimpiche e dalle Entità riconosciute, operare la ripartizione fra le stesse e il Comitato. Per soggetti extracomunitari professionisti devono intendersi tutti coloro che entreranno in Italia a seguito

di un ingaggio. Per richiederne il tesseramento ci si dovrà scrupolosamente attenere alle Norme emanate annualmente dal CONI d'intesa con il Ministero dell'Interno.

9.3 - Tali quote non riguardano i soggetti extracomunitari non professionisti che vengano tesserati in qualità di Tecnici e/o Allenatori. Gli stessi, per poter essere tesserati, dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalle vigenti Leggi per l'accesso e il soggiorno in Italia, nonché del brevetto che li abilita alla qualifica per la quale verranno tesserati; In tal caso, saranno equiparati a tutti gli effetti ai Tecnici e Allenatori di cittadinanza italiana (art 25.2 RO)

9.4 – Tesseramento soggetti comunitari

9.4.1 Il primo tesseramento di soggetti comunitari provenienti da Federazione appartenente ad una Nazione Membro della Comunità Europea, siano essi atleti o altre figure societarie, può essere presentato unicamente in forma cartacea, **inviando alla Segreteria Generale tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente per il tesseramento dei soggetti italiani.**

9.4.2 Ai fini del tesseramento è necessario, solo per i richiedenti che soggiornino in Italia per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, essere in regola con quanto disposto in materia di soggiorno dei Cittadini dell'Unione Europea ai sensi del DLGS n. 30 del 6.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni.

9.4.3 Se l'interessato svolge già attività con una Federazione straniera comunitaria, aderente ai medesimi organismi internazionali cui aderisce la FISPE, è necessario esibire, in aggiunta alla documentazione cartacea di primo tesseramento, un "nulla osta" rilasciato da codesto organismo e copia del cartellino internazionale di classificazione.

9.4.4 Negli anni successivi il rinnovo del tesseramento dovrà essere perfezionato online mediante la procedura prevista all'art. 13.4 del presente Regolamento.

9.4.5 Gli atleti comunitari, muniti di tessera federale, sono autorizzati a partecipare a tutta l'attività federale al pari degli atleti di nazionalità italiana. La prestazione di un atleta comunitario non potrà però essere riconosciuta ai fini dell'omologazione di record italiani o per l'assegnazione di titoli individuali.

9.5 – Tesseramento Atleti Guida

Nelle discipline per le quali è prevista la presenza dell'Atleta Guida è consentita l'iscrizione, ai rispettivi eventi, di coppie composte da Atleti tesserati per Società differenti, previa autorizzazione scritta della Società d'appartenenza degli Atleti interessati. In tal caso, tutti gli eventuali benefici previsti (attribuzione del diritto a voto, premi a Società, ecc.) saranno destinati esclusivamente alla Società di appartenenza dell'Atleta.

Art. 10 – INCOMPATIBILITA'

Le cariche di Componente gli Organi societari (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci o Revisori dei Conti, e Collegio dei Probiviri) sono tra loro incompatibili. Per quanto riguarda le incompatibilità fra cariche societarie e quelle della Federazione, si rimanda a quanto sancito dall'art. 45 del vigente Statuto.

Art. 11 – CERTIFICAZIONI MEDICHE

11.1 - Tutti gli Atleti sottoposti a primo tesseramento, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata, devono, obbligatoriamente, produrre alla Segreteria Federale un certificato medico attestante la loro tipologia di disabilità.

11.2 - Tutti gli Atleti devono essere in regola con la vaccinazione antitetanica, in riferimento alla Legge del 5 marzo 1963 n°. 292 – Vaccinazione antitetanica obbligatoria – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1963, n°. 83, e all'articolo unico, D.M. 16 settembre 1975 (G.U. 22 ottobre 1975,

n°. 280) che ha reso obbligatoria, per tutti i cittadini italiani, tale vaccinazione dal terzo all'undicesimo mese di vita.

È consentito il tesseramento ai richiedenti che non siano in possesso di comprovata vaccinazione antitetanica, solo qualora gli stessi producano un certificato medico attestante l'impossibilità a sottoporsi a tale vaccinazione per l'esistenza di controindicazioni in atto.

Per la produzione della suddetta documentazione medica, che dovrà essere tenuta agli atti della Società di appartenenza, la Federazione si riserva di effettuare eventuali controlli tesi ad accertarne la regolarità.

11.3 - Tutti gli Atleti disabili devono necessariamente essere sottoposti a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva di una o più discipline praticate. Pertanto, coloro che svolgono o intendono svolgere un'attività sportiva promozionale, agonistica o paralimpica devono sottoporsi previamente e con periodicità annuale alla visita per l'accertamento di idoneità alla pratica dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 5 del D.M. 4.3.1993 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate"; Per la produzione della suddetta documentazione medica che dovrà essere tenuta agli atti della Società di appartenenza, vigono comunque le specifiche disposizioni in materia, stabilite dal Regolamento Sanitario e delle Classificazioni, dal Regolamento Antidoping, dai decreti e circolari del Ministero della Salute, dalle normative CONI e del CIP e da ogni altra disposizione di legge contemplata in argomento.

Anche gli Atleti Guida dovranno essere in possesso dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica rilasciata secondo le modalità stabilite dalla FMSI.

11.4 – Per gli Atleti CASP / INAIL / SCUOLA / USU è invece sufficiente il certificato di sana e robusta costituzione;

11.5 - Si evidenzia la responsabilità in capo ai Rappresentanti Legali degli Affiliati relativamente alla normativa sull'idoneità sportiva agonistica e la vaccinazione antitetanica dei propri tesserati Atleti.

Art. 12 – SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO SOCIALE

12.1 - Un Atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza, automaticamente, nei seguenti casi:

- a) - mancata presentazione della domanda di riaffiliazione da parte della Società di appartenenza, entro il termine all'uopo previsto;
- b) - scioglimento volontario della Società sportiva o radiazione della stessa, ai sensi degli artt.5.6 e 9.1 lett. d) dello Statuto Federale;
- c) - inattività assoluta durante gli ultimi due anni sportivi (art. 9.1 lett. c) Statuto Federale);
- d) - cambio di residenza dell'Atleta in altra Provincia, comprovata dalla relativa documentazione;
- e) - mancato o errato rinnovo del tesseramento dell'Atleta da parte della Società di appartenenza, secondo i modi e termini stabiliti dalla presente normativa.

12.2 - Un Atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza, in qualsiasi momento dell'anno sportivo, nei seguenti casi:

- a) - giustificata domanda di trasferimento ad altro Affiliato presentata da un Atleta d'Interesse Paralimpico o d'interesse Nazionale in ordine alla quale l'Organo federale competente può decidere, se ritiene fondate le motivazioni addotte, il trasferimento d'ufficio ad altro Affiliato di gradimento dell'Atleta;
- b) - denuncia di motivi di rilevante gravità, da parte dell'Atleta, che gli impediscano di rimanere tesserato per la propria Società di appartenenza. La decisione in merito spetta all'Organo federale competente che, qualora ne ravvisi gli estremi, potrà anche disporre il trasferimento ad altro Affiliato di gradimento dell'Atleta. La domanda dev'essere presentata dal tesserato alla Segreteria Federale, affinché quest'ultima provveda a sottoporla all'approvazione dell'Organo competente nella sua prima riunione utile.

Quanto previsto dall'art. 12.2, lettera a), non si applica, limitatamente all'anno sportivo di svolgimento dei Giochi Paralimpici Estivi, agli Atleti d'Interesse Paralimpico, a meno che non ci sia l'accordo formale fra le parti interessate.

12.3 - Un Atleta può essere svincolato dalla Società di appartenenza, entro il termine all'uopo previsto, nei seguenti casi:

- a) - rilascio di nulla osta di svincolo definitivo da parte della Società di appartenenza per il trasferimento dell'Atleta presso altra Società sportiva affiliata. La richiesta di trasferimento definitivo va indirizzata dall'Atleta medesimo alla Segreteria Federale e deve contenere la specifica indicazione dell'Affiliato per il quale si richiede il trasferimento ed essere corredata del nulla osta di svincolo definitivo, rilasciato dal Presidente o Legale Rappresentante dell'Affiliato al quale l'Atleta richiedente è vincolato. La domanda va inoltrata tramite lettera raccomandata o PEC o consegnata "brevi manu", alla Segreteria entro il termine del **31 dicembre**, cioè prima dell'inizio del nuovo anno sportivo per il quale il nulla osta di svincolo definitivo è richiesto, pena la nullità della domanda.

A tale scopo farà fede, nell'ordine:

- la data di spedizione risultante sull'avviso di ricevimento, quando inoltrata a mezzo raccomandata;
- l'avviso di ricezione della PEC;
- il protocollo della Segreteria Federale.

La Segreteria Federale, valutata la documentazione, deve, in caso di procedura regolare:

- autorizzare il trasferimento dell'Atleta richiedente alla Società sportiva espressamente indicata nella richiesta, che provvederà pertanto al suo tesseramento con le modalità previste per i nuovi Atleti. Qualora a carico dell'Atleta richiedente sussistano dimostrate pendenze nei confronti della propria Società di appartenenza, la domanda verrà sospesa fino alla risoluzione di qualunque controversia fra le parti. Qualora la documentazione non risulti in regola con le normative previste in materia dalla Federazione, dovrà restituirla alla Società interessata affinché proceda alle opportune modifiche.

- b) - rinuncia della Società sportiva alla partecipazione a Campionati ufficiali, Nazionali e Regionali, riferiti alla disciplina sportiva praticata dal tesserato. Ove un'Associazione rinunci a partecipare a uno dei Campionati Nazionali o Regionali indicati al momento dell'Affiliazione o Riaffiliazione, l'Atleta interessato a tale partecipazione, e praticante unicamente quell'attività sportiva, potrà inoltrare richiesta di svincolo dalla Società di appartenenza, unitamente alla richiesta di tesseramento per un'altra Società affiliata alla FISPE, entro e non oltre i 10 giorni successivi al termine di scadenza dell'iscrizione al Campionato in argomento.

L'Atleta perderà il beneficio dello svincolo di cui al presente punto qualora la Società possa provare che la rinuncia allo specifico Campionato sia imputabile all'Atleta richiedente. A tal proposito, la Società dovrà far pervenire alla Federazione le proprie osservazioni successivamente al termine di scadenza dell'iscrizione al Campionato in argomento.

È compito della Segreteria Federale valutare le richieste di svincolo e le eventuali osservazioni della Società cui fa capo l'Atleta.

- c) - rinuncia della Società sportiva alla partecipazione a Campionati ufficiali, Nazionali e Regionali, riferiti alla disciplina sportiva praticata dal tesserato, a competizione iniziata. Se la rinuncia si verifica a Campionato iniziato, gli Atleti che non abbiano preso parte ad alcuna competizione sono considerati liberi d'autorità e acquistano il diritto di richiedere il tesseramento in favore di altro Affiliato. Viceversa, gli Atleti che abbiano preso parte a una o più competizioni, sono liberi d'autorità, a partire, però, dall'inizio del successivo anno sportivo. Gli Atleti, invece, che praticano più di una disciplina sportiva, qualora la loro Società di appartenenza rinunci a partecipare a uno dei Campionati di cui sopra, non potranno richiedere lo svincolo definitivo, ma avvalersi esclusivamente del trasferimento tramite la formula del prestito, secondo le modalità espresse nei successivi articoli della presente normativa. Per gli Atleti extracomunitari, regolarmente tesserati in base all'art. 9 della presente normativa, lo svincolo di cui sopra, potrà essere concesso solo ed esclusivamente ai residenti in Italia, in virtù di un permesso o carta di soggiorno, richiesto direttamente alle Autorità competenti dal soggetto straniero, e non per il tramite dello scrivente. Tale distinzione in quanto i visti d'ingresso richiesti tramite lo scrivente

sono ufficialmente legati alla Società sportiva di appartenenza dell'Atleta. La domanda di svincolo con la specifica indicazione della Società sportiva per la quale si richiede tale tesseramento, va inoltrata alla Segreteria Federale competente, ovvero quello in cui ricade la competenza sulla Società sportiva dell'Atleta richiedente, entro il termine all'uopo previsto, pena la nullità della domanda.

A tale scopo farà fede, nell'ordine:

- la data di spedizione risultante sull'avviso di ricevimento, quando inoltrata a mezzo raccomandata;
- il Protocollo della Segreteria Federale.

La Segreteria, valutata la documentazione, deve, in caso di procedura regolare, autorizzare il trasferimento dell'Atleta richiedente alla Società espressamente indicata nella richiesta, trasmettendo copia dell'intera pratica, regolarmente vistata, che provvederà al tesseramento secondo quanto previsto.

Art. 13 – TRASFERIMENTO DI ATLETI TRAMITE NULLA OSTA DI PRESTITO ANNUALE O PER DISCIPLINA SPORTIVA (Art. 26 R.O.)

Gli Atleti regolarmente tesserati per una Società sportiva FISPES potranno essere trasferiti, in prestito, ad altra Società sportiva affiliata alla Federazione.

Per la disciplina individuale dell'Atletica Leggera, potranno essere richiesti solo prestiti annuali per l'intero anno sportivo (vedi 13.1) e avranno validità per tutto l'anno sportivo.

Per le discipline di squadra (Rugby in carrozzina, Calcio a 7CP e Calcio Amputati) potranno essere presentate domande di prestito per disciplina sportiva (vedi 13.2).

Le norme che regolano il prestito e le modalità per richiederlo sono le seguenti:

13.1 – Prestito annuale per intera attività Sportiva:

Qualsiasi Atleta, indipendentemente dalla disciplina sportiva praticata dalla Società di appartenenza, a cui continua a essere vincolato, può essere prestato, per l'intero anno sportivo, ad un'altra Società affiliata. Nel qual caso dovrà espletare tutta la propria attività sportiva per la Società alla quale è stato prestato, perdendo, pertanto, ogni possibilità di gareggiare per la Società di appartenenza. La Società d'appartenenza dell'Atleta interessato al prestito annuale, pur non depennandolo dall'elenco dei propri tesserati, non effettuerà per l'anno sportivo il versamento relativo al suo tesseramento.

I Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato non possono accedere a prestiti.

I risultati conseguiti dall'Atleta in prestito sono validi ai fini dell'attribuzione dei voti per la Società nella quale ha svolto attività.

La domanda di prestito annuale per le discipline individuali per l'intera attività sportiva va effettuata inderogabilmente entro il **31 dicembre**, versando la quota all'uopo prevista e compilando l'apposito modulo "PRESTITO".

13.2 – Prestito annuale per disciplina di squadra:

Nel corso dell'anno sportivo, un Atleta, già regolarmente tesserato per una Società, può essere ceduto in prestito ad altra Società, a patto che il prestito interessi una disciplina di squadra che non sia praticata dalla Società di appartenenza o che per la quale la Società cedente possa garantire che il prestito non influirà nella sua partecipazione alla manifestazione a squadre.

Il prestito per disciplina di squadra consente all'Atleta di contribuire all'acquisizione del diritto di voto nelle Assemblee federali per entrambe le Società sportive, ciascuna in relazione alla specifica disciplina praticata.

La domanda di prestito annuale per l'intera attività sportiva va effettuata inderogabilmente entro 40 giorni dall'inizio della manifestazione, versando la quota all'uopo prevista e compilando l'apposito modulo "PRESTITO". Successivamente alla comunicazione da parte della Segreteria Federale

dell'accoglimento della domanda di prestito, la Società ricevente dovrà provvedere al tesseramento dell'Atleta versando la quota prevista.

13.3 - Prestito per gli sport sperimentali

La disciplina dei prestiti per agevolare la partecipazione e la promozione agli sport sperimentali, viene regolata specificatamente dai singoli regolamenti tecnici (26.2 RO).

13.4 – La domanda di nulla osta di prestito, sia esso annuale per l'intera attività sportiva, per disciplina sportiva o per gli sport promozionali, dovrà essere redatta sull'apposito modulo "PRESTITO", nel quale dovrà, obbligatoriamente, essere indicata la specifica indicazione della modalità scelta, gli estremi della Società cedente e di quella beneficiaria, essere firmato, per accettazione, dall'Atleta in questione, o suo Legale Rappresentante in caso di minore età, ed avere allegata la ricevuta del versamento della tassa all'uopo prevista.

La domanda così redatta dev'essere inoltrata, a mezzo PEC, raccomandata a/r, o presentata "brevi manu", alla Segreteria Federale entro i termini previsti.

A tale scopo farà fede, nell'ordine:

- la data di spedizione risultante sull'avviso di ricevimento, quando inoltrata a mezzo Raccomandata;
- la ricevuta della PEC;
- il Protocollo della Segreteria Federale.

13.5 - Il mancato rispetto dei suddetti termini, moduli inviati incompleti, privi di tutte le firme richieste, il mancato versamento delle tasse all'uopo previste e/o il non aver allegato alla domanda la ricevuta del versamento determineranno la nullità della domanda e dei relativi effetti.

13.6 – La domanda di nulla osta di prestito è approvata dalla Segreteria Federale che, valutata la regolarità della documentazione prodotta, nel solo caso esprima il proprio parere favorevole, deve autorizzare il prestito dell'Atleta alla Società sportiva espressamente indicata nella domanda, provvedendo all'aggiornamento della posizione dell'Atleta.

13.7 – La Segreteria Federale può respingere la domanda di prestito esprimendo il proprio parere sfavorevole e, in tal caso, il prestito non potrà avvenire.

Art. 14 – COMPITI GENERALI DEGLI ORGANI TERRITORIALI.

14.1 Gli Organi Territoriali della FISPEs hanno, in materia di affiliazione e tesseramento, i seguenti doveri:

- a) - massima conoscenza delle normative della FISPEs;
- b) - massima informazione e collaborazione offerta alle Società sportive appartenenti alla competente sfera territoriale
- c) - rapporti costanti, confronto e scambio di collaborazione con gli altri Organi Periferici della FISPEs, con obbligo di rispettare le diverse e specifiche attribuzioni.

Art. 15 – TESSERAMENTO SOCI ONORARI E SOSTENITORI E RELATIVI BENEFICI

Per il supporto alle finalità Istituzionali perseguite dalla Federazione, è istituito il tesseramento individuale per i Soci Onorari e Soci Sostenitori, di cui all'art. 12 dello Statuto Federale, le cui modalità per la presentazione della relativa domanda sono soggette a quelle stabilite dalla presente Normativa per il tesseramento diretto alla FISPEs. Sarà cura della Federazione comunicare, successivamente, le agevolazioni e i benefici previsti per dette categorie di tesserati.

Art. 16 – IMPORTO AFFILIAZIONE, RIAFFILIAZIONE E TESSERAMENTI

Per gli importi relativi all'affiliazione, riaffiliazione ed al tesseramento alla FISPEs si fa riferimento al vigente Prontuario annuale delle tasse federali per affiliazione – riaffiliazione – tesseramento, approvata dal Consiglio Federale e pubblicata all'interno del sito federale.

Art. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nella presente normativa, vigono le disposizioni di cui:

- allo Statuto Federale
- al Regolamento Organico
- al Regolamento di Giustizia
- al Regolamento Sanitario e delle Classificazioni
- al Regolamento per la Formazione
- agli specifici Regolamenti Tecnici di disciplina